

Disturbi comportamentali e dell'alimentazione.

- L'incidenza del web
- Illeciti e forme di tutela.



Il web può influenzare la comparsa dei DCA l'alterazione della propria immagine corporea?

In Italia circa 41 milioni di utenti attivi su Internet oltre 6,5 ore al giorno connessi a internet 2,5 ore al giorno sui social.

Negli ultimi mesi aumento del 30% dei disturbi alimentari

Aumento del 15% dell'incidenza tra i 10 e i 25 anni



L'avvento dei social media

profilo come una vetrina da esibire

tutto è costruito sulle immagini sulla ricerca della <u>perfezione socialmente accettata</u>. Smodata attenzione a ciò che viene pubblicato influenza ciò che ognuno sceglie di far vedere al mondo esterno!

Avv. Maria Tamma Firenze

Nei Social Network,
gran parte della comunicazione
si basa sull'<u>APPARIRE</u>
priorità alle modalità di presentazione
del proprio aspetto esteriore
principale mezzo con cui ci relaziona al mondo.

La pandemia ha creato condizioni di fragilità ed instabilità psichica per tutti.

L'adolescente,

immerso nella didattica a distanza (DAD)

iper-utilizzando i Social Network

(valvola di sfogo – limitata possibilità relazionale)

ha sperimentato progressivamente

sentimenti di frustrazione, attenzione eccessiva

insoddisfazione verso il proprio corpo

ritrovandosi davanti ad una realtà distorta caratterizzata da

esibizione, finzione e idealizzazione.

Multifattorialità dell'eziopatogenesi dei DCA

Disturbi determinati dalla stretta connessione tra:

* aspetti biologici, psicologici, relazionali e culturali

di un trattamento integrato multidisciplinare che coinvolge professionisti di diversa estrazione per evitare un'evoluzione verso la cronicità, l'invalidità e persino la morte.

Prevenzione
Una diagnosi precoce
intervento appropriato
servono a limitare
gli effetti dell'uso disfunzionale del web

hanno un ruolo cruciale sul decorso e sugli esiti di questi disturbi, potenzialmente pericolosi per la vita degli individui.

Tardivo riconoscimento del problema presenta un alto potenziale di rischio.

Focus sui principali Social Network e sui siti pro ANA e pro- MIA



L'immagine corporea

condizionata dal confronto con gli altri dal loro giudizio

dai modelli estetici dominanti soprattutto diffusi dai social (ad es. Tik Tok e Instagram) che delineano

standard di bellezza e di accettazione sociale estremamente limitanti e fittizi.

Il non raggiungimento dei canoni esibiti dalla maggioranza può causare

un ulteriore abbassamento dell'autostima,

sentimenti di sconforto, di disagio, svalutazione della propria persona.

<u>L'alimentazione assume caratteristiche</u> <u>disfunzionali, disordinate, ossessive e ritualistiche</u>

le preoccupazioni per l'aspetto fisico diventano insostenibili e pervasive, tanto da minare la psiche e la socialità della persona che ne soffre

Proliferazione dei

siti pro ANA o "pro-MIA"

siti web che promuovono rispettivamente

<u>l'ANORESSIA</u> e la <u>BULIMIA</u>

Attraverso il web si cercano diete di tendenza ma anche innovativi rimedi per modellare il proprio corpo.

Complicato distinguere:

le pagine web valide che offrono un supporto per "uscire dal disturbo" da quelle che :

- -promuovono addirittura la "magrezza ad ogni costo"
- -(fornendo ad es. consigli su come controllare la fame e il peso)

Quale impatto questi siti possono avere su:

- chi ha già instaurato un disturbo alimentare e
- adolescenti o giovani sani?

Molti adolescenti con una diagnosi di disturbo alimentare frequentano siti pro ANA

In passato

gli utenti "celavano" sé stessi dietro a pseudonimi o a fotografie di modelle ed i <u>loro familiari non lo sapevano.</u>

Adesso

attraverso i social network, in particolare Facebook gli utenti parlavano di sé stessi "mettendoci la faccia" non più nascondendosi dietro pseudonimi.

Il Dr. Steven Crawford,

psicologo, direttore associato del Center for Eating Disorders a Baltimore, ipotizza che questo outing - "portare alla luce" ciò che prima veniva consumato e agito nell'ombra, può essere assimilato:

- -ad un'apertura verso il gruppo dei pari
- ad una ricerca di un confronto per migliorare le tecniche anoressizzanti
- ad una ribellione adolescenziale

Rose, 17 anni, attiva frequentatrice per due anni di un gruppo pro ANA su Facebook:

"Questi siti mi hanno permesso di trovare un luogo dove poter parlare del mio disturbo senza che ci fosse qualcuno che tentasse a tutti i costi di "mettermi a posto", o di dirmi che quello che stavo facendo era orribile e disgustoso. Per me, buona parte del problema era il cercare di ricevere attenzioni. Mi sentivo così sola e volevo solo che qualcuno mi notasse, e ho trovato quel modo: anche se da altre persone sofferenti, sono stata però presa in considerazione".

Motivazioni per frequentare siti pro ANA:

- 1) ricercare informazioni su come perdere peso o, se già hanno sviluppato un disturbo alimentare, per mantenerlo e "migliorarlo".
- 2) <u>senso di comunità</u> che si sviluppa tra i frequentatori del sito che rappresenta uno spazio "protetto" nel quale gli utenti possono esprimere liberamente le proprie idee e discutere le proprie preoccupazioni <u>senza timore di giudizio.</u>
 Sono spesso <u>carenti di relazioni interpersonali nella vita quotidiana.</u>
- <u>La maggior parte delle occasioni sociali</u> prevede il consumo di cibo o bevande.

3) sviluppare un senso di identità.

L'insoddisfazione per le caratteristiche del proprio corpo è un tema molto diffuso in una società sempre più caratterizzata da <u>canoni di bellezza</u> a volte impossibili da raggiungere.



ADOLESCENTI

vivono una fase evolutiva di

vulnerabilità, di incertezza

definizione della propria personalità,

confronto costante e di identificazione con il gruppo dei pari.

Attraverso il social media affrontano spesso una realtà distorta caratterizzata da <u>esibizione</u> sperimenta <u>sentimenti di frustrazione</u> ed insoddisfazione verso il proprio corpo.

ADOLESCENTI

La percezione del proprio corpo è strettamente legata all'autostima.

In condizioni di poca autostima l'adolescente tende ad interiorizzare la prospettiva dell'altro

Quando una persona ha poca autostima tende a valutarsi con gli occhi degli altri non solo in ambiti prettamente estetici ma anche rispetto alle prestazioni scolastiche, lavorative e culturali.

I Social media

potenti trasmettitori di messaggi che,
se interpretati scorrettamente,
possono sostenere gli ideali di bellezza ed
incoraggiare l'insoddisfazione per l'imperfezione del proprio corpo

Adolescenti

possono cedere ad un uso eccessivo e distorto

non riuscendo a discernere

un mondo fittizio e stereotipato

dal mondo reale

costruendo la propria identità su sentimenti angosciosi per la propria immagine

fino ad influenzare concretamente le loro pratiche alimentari.

Una ricerca condotta da Becker, Gilman e Burwell del 2005 sulle abitanti delle isole Fiji,

ha dimostrato come

<u>l'arrivo dei mass media e della "nuova" società</u>
<u>abbia determinato</u>

un'incidenza maggiore dei disturbi del comportamento alimentare

in una popolazione che precedentemente non aveva manifestato alcun caso.

Le ragazze esposte a programmi televisivi occidentali

dopo solo un anno hanno esplicitato il desiderio di modificare e rimodellare il proprio corpo.

Nelle fasi iniziali di sottopeso viene rafforzato da vari fattori sociali il senso di trionfo, di padronanza di sé e di autocontrollo, tutte caratteristiche che la società giudica come premianti legate all'immaginario collettivo della donna ideale:

BELLA, GIOVANE, MAGRA, FORTE

Un'adolescente insicura
si convince del fatto che
la perdita di peso e una forma di corpo più snella
possano far aumentare il suo valore
Il messaggio martellante dei media è che

la magrezza sia

segno di bellezza, successo, autocontrollo e riconoscimento.

I siti pro ANA vadano ad intersecare

<u>il senso di controllo, onnipotenza e desiderio di ottenere risultati</u> tipico della patologia anoressica

Prospettiva "femminocentrica"

La maggior parte degli studi è stata condotta su campioni femminili <u>Tali disturbi sono di esclusiva pertinenza delle donne ?</u>

Solo in anni più recenti l'attenzione dei ricercatori si è focalizzata anche sulla popolazione maschile

Gli uomini affetti da una patologia alimentare arrivano di frequente ai Servizi con un'alta percentuale di alterazioni fisiche causate da un <u>avanzato</u> stato di malnutrizione risultato

sia di un <u>ritardo</u> nella ricerca di assistenza medica da parte dei pazienti, sia di uno <u>scarso o non tempestivo riconoscimento della patologia</u> da parte dei curanti.

Avv. Maria Tamma Firenze

- ☐ le challenge sul peso corporeo
- □ il body shaming (derisione del corpo)
- □ l'esposizione continua a immagini prevalentemente n
- e toniche
- □ il confronto sociale (spesso vessatorio)

GENERANO

sensazioni di ansia e vergogna
per il proprio corpo e per il proprio aspetto
con probabili e conseguenti condotte alimentari
che favoriscono la frequentazione
dei gruppi pro-anoressia/bulimia

BODY SHAMING

è un comportamento di derisione e offesa nei confronti dell'aspetto fisico di un'altra persona volto a metterne in evidenza i difetti. In senso letterale, body shaming significa "far vergognare qualcuno del proprio corpo".

Può essere praticato con:

□veri e propri insulti, ingiurie
□allusioni e doppi sensi
□giochi di parole

Vittima di body shaming:

una qualsiasi persona che abbia delle caratteristiche fisiche le quali, sono considerate "sbagliate" rispetto ai predominanti canoni estetici .

Il body shaming <u>colpisce indipendentemente dal sesso e dall'età</u> la sua gravità è stata <u>accentuata dai social network</u> che riescono a raggiungere in modo molto più veloce gli altri, influenzandone in modo negativo la vita privata.

Avv. Maria Tamma Firenze

BODY SHAMING

Riuscire a far vergognare qualcuno del proprio corpo con un atteggiamento derisorio, non è di per sé un reato



il body shaming diventa reato

quando integra gli elementi tipici di altri reati. Ne sono un esempio:

□ <u>la diffamazione</u> (art. 595 c.p.): nel momento in cui si offende l'aspetto fisico di un'altra persona pubblicamente. <u>Il body shaming fatto su internet può diventare diffamazione aggravata</u>, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, oppure con la multa non inferiore a 516 euro.

□<u>lo stalking</u> (art. 612 bis c.p.) le frasi denigratorie diventano costanti nel tempo. La vittima maturerà, in tale ipotesi, uno stato d'animo di agitazione o sarà costretta a modificare le proprie abitudini di vita per evitare la persona che la sta insultando, facendola vergognare del proprio corpo.

reato di istigazione o di aiuto al suicidio (art. 580 c.p.) "Chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito, se il suicidio avviene, con la reclusione da cinque a dodici anni. Se il suicidio non avviene, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, sempre che dal tentativo di suicidio derivi una lesione personale grave o gravissima. Le pene sono aumentate se la persona istigata o eccitata o aiutata si trova in una delle condizioni indicate nei numeri 1 e 2 dell'articolo precedente. Nondimeno, se la persona suddetta è minore degli anni quattordici o comunque è priva della capacità d'intendere o di volere, si applicano le disposizioni relative all'omicidio".

Avv. Maria Tamma Firenze

<u>Istigazione al suicidio?</u>

Internet Service Providers

gestori delle piattaforme social
possono essere ritenuti responsabili
-pur senza esserne gli autori dei contenuti a carattere illecito
che gli utenti producono- condividono diffondono?

<u>Planking challenge</u> spinge i ragazzi a sdraiarsi in luoghi pericolosi ad es. incrocio stradale o cornicione palazzo

<u>Skullbreaker</u> induce a far cadere una persona all'indietro al fine di provocargli un trauma cranico

Balconing challenge induce a scavalcare i balconi

Black out challenge induce a perdere il respiro stringendo la gola con una cintura

Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia UE (7/8/2018) non è dato rinvenire alcuna responsabilità per il provider ove questi mantenga una posizione neutrale rispetto al comportamento degli utenti stante <u>l'assenza di un generale obbligo di sorveglianza preventiva.</u>

Stesso orientamento della Corte di Cassazione (Sent. Sez. V n. 12546/2019)

Istigazione al suicidio?

Neutralità?

Giurisprudenza nazionale ed europea

(ex plurimis Corte di Giustizia UE 7/8/2018 causa C. 521/17 Cooperatieve Vereniging SNB –REACT U.A. vs. Deepak Mehta)

concordano nel ritenere

l'insussistenza di un qualsivoglia titolo di responsabilità in capo ad un provider che si limita ad un ruolo passivo di mera trasmissione tecnica di dati

Istigazione al suicidio?



Giurisprudenza

Non è configurabile il reato di istigazione al suicidio nel caso della pubblicazione in internet di video finalizzati a mettere in guardia sulla pericolosità di talune video-sfide (cd. challenge), in quanto tali filmati non sono in grado di far sorgere, rafforzare o agevolare il proposito suicidiario nella indistinta platea degli utenti della rete. (Sentenza del Tribunale Milano Decr., 21/03/2021).

<u>Blue whale</u>: non è configurabile il tentativo di istigazione al suicidio nel caso di invio di messaggi, pur se contenenti l'invito a compiere atti potenzialmente pregiudizievoli Al ricorrente – indagato per i reati di istigazione al suicidio e adescamento di minori – veniva contestato di aver inviato dei messaggi idonei a determinare al suicidio il destinatario (un soggetto minorenne), il quale non aveva poi tentato il suicidio, ma si era procurato delle lesioni non gravi.

Cassazione Penale, Sez. V, 22 dicembre 2017 (ud. 23 novembre 2017), n. 57503 Presidente Palla, Relatore Pistorelli

<u>Istigazione al suicidio?</u>

Gli internet Service Providers

non hanno un obbligo generale

di ricerca attiva di fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite trasmettono o memorizzano

Gli internet Service Providers

DEVONO

operare con urgenza ex post

in caso di violazioni
oggetto di atti delle competenti autorità giudiziarie
diversamente
sarebbero ritenuti responsabili
"per concorso omissivo nel reato commissivo dell'utente,
se detto contenuto sia penalmente illecito"

Applicazione estensiva anche in assenza di un previo ordine dell'autorità nei casi in cui sia provata la conoscenza degli illeciti (dolo eventuale- Sent. Sez. V 25221/2020)

Istigazione al suicidio?

Gli Internet Service Providers se consapevoli del contenuto illecito pubblicato sulla piattaforma NON prendano posizione idonea per evitare che si verifichi un evento dannoso (lesione o decesso di utenti) assumono un comportamento sussumibile all'interno del dolo eventuale (l'agente si rappresenta la significativa possibilità di verificazione dell'evento) (Cass. Sez. I, n.18220 del 11/03/2015, rv 263856)

Istigazione al suicidio?

Accertamento del nesso psichico

L'indagine giudiziaria deve ricostruire il processo decisionale su diversi indicatori:

■Personalità pregressa ed esperienza
□comportamenti successivo al fatto
□Probabilità del verificarsi dell'evento
□Conseguenze negative anche per l'autore
□contesto lecito ed illecito in cui si è verificata l'azione
□Possibilità di ritenere alla stregua delle acquisizioni probatorie che l'agente <u>non si</u>
sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicur
verificazione dell'evento
□Comportamento successivo al fatto

E' ipotizzabile il concorso in capo all'ISP che ripetutamente non adotti misure idonee a fermare simili contenuti pericolosi (Cass. Sez. Unite 38342 del 24/4/2014- Cass. Sez. V n. 23992 del 23/2/2015 Sentenza Sez. V n. 25221/2020)

Istigazione al suicidio ? Neutralità?

Social network che effettua attività di profilazione ai fini di lucro (user data profiling)

è attivamente impegnato nella cessione di dati personali degli utenti agli inserzionisti pubblicitari che li utilizzeranno per creare pubblicità mirate per i singoli utenti.

In tal caso NON svolgono un'attività di hosting neutrale ma

intervengono direttamente
nell'organizzazione e nella gestione dei contenuti
In questa caso si esula dall'esonero della responsabilità
riconosciuto dalla normativa e dalla giurisprudenza costante
europea e nazionale

Esigenza di regolamentare gli illeciti online delineare la responsabilità delle piattaforme online

attraverso i Social network possono essere commessi determinati delitti

La Cassazione afferma che lo sviluppo giurisprudenziale avanzato sul tema

non è stato accompagnato
da modifiche del testo normativo
ormai inadeguato

rispetto ai cambiamenti tecnologici di internet (Cass. Sent. Sez.V, n. 12546/2019)

L'urgenza di una regolamentazione Comunicazione n. 555 Commissione Europea del 2017

Lotta ai contenuti illeciti online.

Maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online

Necessità di predisporre

Misure proattive efficaci

per individuare e rimuovere i contenuti illegali on line.

Providers

NON devono circoscrivere

l'attività di sorveglianza alle sole segnalazioni ricevute.

L'adozione delle sole Misure proattive NON

comporta automaticamente
la perdita del beneficio della deroga
in materia di <u>responsabilità</u>
di cui all'art. 14 della direttiva sul commercio elettronico

L'urgenza di una regolamentazione

Per esonero della responsabilità
serve la neutralità
che però non caratterizza i social network

Piattaforme social spesso nel mirino dell'Autorità Garante della Privacy italiano

In data 24/01/2020 richiesta una <u>Task force europea</u> per un'azione coordinata contri rischi per i dati degli utenti (soprattutto dei minori -lettera morta)

In data 22/01/21 (dopo tragico evento della bambina di Palermo per black out challenge) l'Autorità Garante della privacy italiano <a href="https://docs.nih.gov/ha.com/ha.

L'utente può mentire sull'età dichiarata pertanto ancora una volta appare un provvedimento non idoneo ad arginare il fenomeno.

Tutele

Nel momento in cui il body shaming integra uno dei reati sopra citati, è necessario sporgere <u>querela</u>

L'autore del body shaming:

- >sarà rinviato a giudizio;
- potrà dover risarcire in sede di processo civile gli eventuali danni procurati alla vittima.
- Nei casi in cui, invece, il body shaming non integra lo stalking o la diffamazione, è comunque possibile riuscire a tutelarsi, sebbene in modo differente.
- In questa evenienza, si potranno sfruttare gli strumenti legali contro il cyberbullismo (legge n. 71 del 29 maggio 2017).

Cyberbullismo

o bullismo online
ossia "l'evoluzione nel mondo cibernetico del
bullismo tradizionale"
(Baldry e Sorrentino, 2013).



"Insieme di condotte aggressive che tramite sms o mms, attraverso la posta elettronica e l'utilizzo del web, diffonde contenuti denigratori, messaggi e immagini offensivi o lesivi di una persona o di un gruppo di persone." (Genta, Brighi e Guarini, 2013, pp. 23).

Prepotenze eseguite in modo pervasivo e persistente aventi la finalità di invadere la vita e la privacy delle cybervittime <u>attraverso l'uso di Internet e dei social network (Genta et al. 2013).</u>

Talvolta accade che il bullo non si limiti a tormentare la vittima mediante prepotenze fisiche, verbali o sociali ma decida di irrompere nella vita di quest'ultima tramite social network, chat, e-mail e sms dal contenuto aggressivo, minatorio ed offensivo.

Cyberbullismo

o bullismo online

ossia "l'evoluzione nel mondo cibernetico del bullismo tradizionale" (Baldry e Sorrentino, 2013)



Conseguenze devastanti:

in seguito alle prevaricazioni subite
la vittima di bullismo online
manifesti alti livelli di ansia, insicurezza
stress, sintomi depressivi e solitudine
può ricorrere all'uso di alcol e di sostanze stupefacenti.
In alcuni casi capita addirittura che la vittima
scelga di togliersi la vita per porre definitivamente fine
ai continui ed intollerabili insulti
che costantemente riceve

(Perren, 2010 - Genta et al., 2013- Kowalski et al., 2014 Hemphill e Heerde, 2014; Alavi et al., 2015).

Cyberbullismo

La legge 29 maggio 2017, n. 71

Le prepotenze possono manifestarsi in molteplici forme Modalità di condotta notevolmente differenti all'interno di un'unica fattispecie penale

.

- a) per <u>flaming</u> si intende uno scontro verbale di breve durata che avviene in un contesto informatico e si caratterizza per l'invio di messaggi elettronici offensivi, volgari e denigratori;
- b) la <u>denigration</u> consiste nella diffusione telematica di notizie, fotografie o videoclip concernenti situazioni imbarazzanti per la vittima, finalizzati a renderla oggetto di scherno;
- c) si ha impersonation qualora il bullo acceda ai profili di identità online della vittima al fine di creare danno o disagio;
- d) con <u>outing and tricker, sexting</u> si intende invece la ricezione di immagini intime della vittima adescata, invitata a confidarsi e imbrogliata (ad es. fotografie a contenuto sessualmente esplicito) e la conseguente pubblicazione in assenza del preventivo assenso della vittima;
- e) l'<u>harassment</u> è l'invio di numerosi messaggi telematici dal contenuto offensivo e volgare caratterizzato da uno squilibrio di potere tra il bullo e la vittima. A tale situazione si riconduce anche il <u>cyberstalking¹⁵.</u> A proposito di ciò, la cultura anglosassone distingue tra <u>cyberbulling</u> (caratterizzato dalla la minore età dei soggetti coinvolti) e <u>cyberharassment</u> (con riferimento alla molestia telematica che avviene tra adulti o tra un adulto ed un minorenne)¹⁶.
- f) <u>exclusion</u>, consistente nell'estromissione o nell'esclusione intenzionale di un coetaneo da un determinato gruppo *online*, da *chat*, da *game* interattivi o comunque da ambienti protetti da *password*. Questa modalità costituisce la replica dell'isolamento che può manifestarsi anche in un contesto scolastico o sociale.
- g) <u>Happy slapping</u>, una tipologia di cyberbullismo che risulta sostanzialmente legata al bullismo tradizionale in quanto prevede la registrazione tramite videofonini di aggressioni fisiche. In questo caso il bullo trova divertimento ad aggredire una vittima sconosciuta mediante schiaffi e altre forme di violenza fisiche e psichiche riprendendo il tutto grazie ad una videocamera. Lo scopo è, anche in questo caso, quello di umiliare, deridere e rendere ridicola la vittima agli occhi degli altri utenti.

Avv. Maria Tamma Firenze

Forme di bullismo on line

☐ Che qualcuno abbia manipolato materiale personale e privato per poi riutilizzarlo
☐Di essere ignorato deliberatamente in gruppi online (chat, forum, gruppi su Facebook)
☐ Che qualcuno si sia impadronito di informazioni o materiale personale (es. immagini, foto per poi riutilizzarle
☐Di aver ricevuto voci non vere sul tuo conto in internet
☐ Che qualcuno si sia appropriato e abbia utilizzato sotto falsa identità la tua password e il tu account (e-mail, Facebook)
□Di essere escluso o lasciato fuori da gruppi on-line (chat, forum, gruppi su Facebook)
☐Che qualcuno si sia appropriato ed abbia utilizzato sotto falsa identità la rubrica del tuo cellulare
☐ Che qualcuno ti abbia bloccato in chat o su Facebook per escluderti dal gruppo

La legge 29 maggio 2017, n. 71
non ha introdotto alcuna specifica sanzione penale,
né modifica ad esistenti norme incriminatrici,
essendo stati preferiti gli aspetti concernenti la prevenzione e la responsabilizzazione

"Qualunque forma di:

□ pressione,
□aggressione,
□molestia,
☐ ricatto,
☐ ingiuria,
☐ denigrazione,
□ Diffamazione
☐, furto d'identità,
□ alterazione,
□ acquisizione illecita,
☐ manipolazione,
☐ trattamento illecito di dati nersonali

<u>in danno di minorenni,</u> <u>realizzata per via telematica,</u>

nonché la diffusione di <u>contenuti on-line</u> aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Novità di rilievo della I. 29 maggio 2017, n. 71

La novità che contraddistingue il cyberbullismo dalle ipotesi criminose preesistenti (ad es. *stalking*, diffamazione *on-line*, molestie, *etc.*).

raggruppamento di condotte

"una sorta di sovra-ipotesi delittuosa"

caratterizzata dall'elemento intenzionale del dolo specifico.

<u>Art. 2</u>, che consente ai genitori ed al minore ultra-quattordicenne di rivolgersi direttamente al gestore del sito, inviando un'istanza <u>per ottenere l'oscuramento</u>, la rimozione o il blocco dei dati personali del minore pubblicati in rete.

In caso di inerzia del soggetto interpellato, è possibile chiedere l'intervento del Garante per la protezione dei dati personali.

<u>Art. 7</u> che riguarda la procedura di ammonimento. In particolare, il Legislatore ha scelto di affidare all'autorità di pubblica sicurezza (il questore) il potere-dovere di intervenire, su richiesta della vittima, in modo celere ed efficace, ancor prima della presentazione di una denuncia/querela

Risultati

Uno dei risultati maggiormente significativi
ottenuti con l'approvazione della Legge
è quello di consentire
alla vittima di cyberbullismo che abbia compiuto 14 anni,
ai suoi genitori o a chi esercita la responsabilità su di essa,
di inviare un'istanza

per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minore diffuso sul web,

<u>direttamente al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o</u>
<u>del social media</u>

Qualora, nelle 48 ore successive alla richiesta di rimozione, oscuramento o blocco, questa venga ignorata, è possibile rivolgersi al Garante della Privacy che provvede ad intervenire direttamente entro le successive 48 ore (art. 2, comma 2).

Profili Penali

Le ipotesi di cyberbullismo sono già previste e punite nell'ordinamento

Art. 595 c.p. Diffamazione di minori col mezzo telematico

Il terzo comma, in particolare, prevede l'aumento della pena nel caso in cui l'offesa all'onore ed alla reputazione (diffusione sul web di notizie, informazioni e/o immagini diffamatorie) sia commesso con un qualsiasi mezzo di pubblicità.

La giurisprudenza di legittimità ha inoltre precisato che tale circostanza aggravante è integrata nel caso la diffamazione sia realizzata attraverso la rete *internet*.

<u>Art. 612 c.p</u>. Comportamento tipico del bullo è quello di prospettare alla vittima un male futuro che potrebbe riguardare anche una persona vicina al soggetto minacciato (ad es. il fidanzatino/a, i genitori, i parenti, gli amici, etc.), turbando la tranquillità individuale.

<u>Art. 660 c.p. (Molestia o disturbo alle persone)</u>La condotta assillante o petulante, compiuta nei confronti di un minorenne mediante mezzi telematici.

Il Legislatore ricomprende nella definizione di cyberbullismo

Trattamento illecito dei dati personali si realizza se :

le dichiarazioni diffamatorie o aventi lo scopo di arrecare molestia sono accompagnate dall'indicazione di dati o informazioni anche rispondenti al vero (art. 167, d.lgs. 196/2003, ipotesi riportata all'interno dell'art. 1, l. 71/2017).

Impersonation:

<u>Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico</u>: nel caso di ingresso non autorizzato in un sistema informatico o telematico protetto da strumenti di sicurezza come le *password* si configura il delitto di cui all'art. 615-*ter*;

<u>Sostituzione di persona</u> qualora vi sia un utilizzo indebito dell'identità digitale può ricorrersi all'ipotesi criminosa prevista dall'art. 494 c.p..

<u>Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici art. 635-bis c.p.</u>: "alterazioni" o "manipolazioni" riportate nell'art. 1 della l. 71/2017. In questa ipotesi viene punito "chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". La giurisprudenza ha anche precisato che ai fini della sussistenza del delitto de quo non è necessario che la cancellazione o l'alterazione siano irreversibili.

<u>Delitti di cui agli artt. 600-ter c.p.</u> (*Pornografia minorile*) e 600-quater c.p. (*Detenzione di materiale pornografico*): produzione e utilizzo di immagini/video ritraenti minori in atteggiamenti sessualmente espliciti.

Il Legislatore ricomprende nella definizione di cyberbullismo

Violenza privata, art. 610 c.p.: le specifiche minacce realizzate per via telematica per costringere qualcuno a "fare, tollerare o omettere qualcosa", un ricatto.

Violenza o minaccia per costringere a commettere un fatto costituente reato" (art. 611 c.p.)

Estorsione, art. 629 c.p.) le specifiche minacce realizzate per ottenere un ingiusto profitto

Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393 c.p.).

<u>Istigazione o aiuto al suicidio</u>: a seguito di gravi condotte di bullismo telematico, di determinazione o rafforzamento del proposito suicida (art. 580 c.p.), con aumento di pena se la vittima è minorenne, e l'equiparazione *quod poenam* all'omicidio quando la vittima è infraquattordicenne;

Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.).

Problemi probatori della dimostrazione del nesso di causalità e della prevedibilità ed evitabilità in concreto dell'evento suicidiario.

Il Legislatore ricomprende nella definizione di cyberbullismo

Cyberstalking

consistente nell'adoperare ripetutamente il mezzo tecnologico/informatico al fine di molestare, perseguitare ed assillare la propria vittima (invio di *e-mail* e di messaggi tramite *social network*, pubblicazione su *Facebook* o *You Tube* di video che ritraggono il minore in momenti imbarazzanti, *etc.*).

In tal caso, rientra nello spettro di <u>punibilità del fatto di atti persecutori</u> di cui all'art. 612 bis c.p., reato a forma libera per il quale occorre si realizzi uno degli eventi previsti dal disposto normativo, ossia

"cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero ... ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita".

Secondo e terzo comma dell'art. 612-bis c.p., prevedono un aumento di pena:

- > "se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
- ➤ "se è commesso a danno di un minore".

Articolo 4, comma 3

Ogni istituto scolastico si dovrà provvedere ad "individuare fra i docenti

<u>un referente</u> con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio".

Per quanto riguarda i servizi territoriali essi, con l'ausilio delle associazioni e di altri enti, si occuperanno di promuovere degli specifici progetti personalizzati allo scopo di offrire sostegno ai minori vittime di cyberbullismo e di rieducare, mediante attività di utilità sociale o riparatori, chi invece venga reputato colpevole di aver commesso tali atti (art. 4, comma 6).

In merito al <u>ruolo del dirigente scolastico</u> nell'articolo 5, comma 1, della legge

viene specificato che dovrà occuparsi di segnalare tempestivamente ai genitori la presenza degli episodi di cyberbullismo di cui è venuto a conoscenza.

Più in generale nell'articolo 4, la legge prevede che il <u>Miur si occupi della prevenzione e del contrasto al cyberbullismo fornendo la giusta formazione al personale scolastico</u>, attribuendo un ruolo attivo agli studenti e affidando ai singoli istituti scolastici l'educazione all'uso consapevole del web.

Infine, l'articolo 7 della presente legge prevede <u>il ricorso alla procedura dell'ammonimento ai minori ultraquattordicenni che commettono atti di diffamazione, ingiuria, minaccia e trattamento illecito di dati personali altrui nei confronti di un altro minorenne. Pertanto, sino a quando non viene proposta querela o denuncia, il questore sarà tenuto a convocare il minore accompagnato da almeno un genitore o da chi esercita la propria responsabilità sul ragazzo stesso e potrà provvedere ad ammonire l'autore di tali condotte. Gli effetti dell'ammonimento cessano poi una volta raggiunta la maggiore età (art. 7).</u>

Conseguenze fisiche e psicologiche per la vittima

Perdita della propria autostima

La vittima non crede nella propria capacità di saper gestire e controllare gli eventi. Propensa ad attribuire la causa di ciò che accade a fattori esterni, convinta di non poter agire al fine di modificare e migliorare la sua condizione

Tende a motivare le prepotenze subite come risultato della propria timidezza e debolezza.

Paura a frequentare con regolarità la scuola ridotto rendimento scolastico e un elevato assenteismo

Disturbi del sonno, incubi, mal di testa, mal di schiena, dolori addominali, calo di pressione, sfoghi cutanei, disturbi gastrointestinali, disturbi alimentari come la bulimia nervosa

Ansia, insicurezza, rabbia e tristezza disturbi depressivi, solitudine, nervosismo, problemi di salute mentale in età adulta Isolamento e incapacità di chiedere aiuto

Ha poca fiducia nei professori poiché crede che questi ultimi non siano in grado di difenderli

Il confronto tra bullismo on-line e off-line

Affinità

Nel cyberbullismo così come nel bullismo tradizionale

- ►l'atto aggressivo è volontario e ripetuto nel tempo
- ➢vi è uno squilibrio di potere tra il bullo e la vittima (non per la forza fisica, ma per la conoscenza e competenze riguardo all'uso di Internet)

<u>Differenze</u>

Annullata la dimensione spazio-temporale

La vittima di cyberbullismo è costantemente tormentata dalla violenza del suo aggressore

Grazie alle nuove tecnologie il prevaricatore riesce a raggiungerla e ad aggredirla telematicamente generando alti livelli di ansia e preoccupazione.

Chi è vittima di cyberbullismo non trova pace, né riparo nemmeno a casa

E' una vittima costantemente tormentata dalla violenza del suo aggressore

Il bullo attiva un processo di de-colpevolizzazione

non avendo di fronte a sé le espressioni facciali, lo sguardo e i gesti della vittima.

Questo lo porta a minimizzare le proprie responsabilità

l'anonimato con cui molto spesso il bullo agisce genera un senso di impotenza nella vittima (Kowalski et al., 2007; Palagi, 2016; Slonje e Smith, 2008Kowalski et al., 2007; Palagi, 2016; Slonje e Smith, 2008).

Altri ruoli nel bullismo on-line – Spettatori

Facebook

consente di condividere propri pensieri, foto, video o immagini con un gran numero di persone spesso anche estranee

Gli spettatori

sono le uniche persone al corrente di ciò che succede che possono scegliere di

- offrire supporto alla vittima,
- schierarsi dalla parte dell'aggressore
- rimanere passivi (Bastiaensens et al., 2014).

Spesso i giovani, per aumentare la propria autostima preferiscono sostenere gli aggressori, persone più forti agli occhi degli altri, piuttosto che la cybervittima considerata il soggetto più debole.

<u>Ciò potrebbe comportare la diffusione dell'azione vessatoria</u>

<u>tramite la condivisione online del post pubblicato dall'aggressore stesso</u>

(Salmivalli, Voeten, & Poskiparta, 2011).

"Silenzio in rete"

acquisisce una accezione POSITIVA all'interno del mondo virtuale

l'esatto contrario dell'interpretazione data al silenzio degli spettatori nel bullismo tradizionale che vengono in quel caso additati come complici dell'aggressore (Olenik-Shemesh et al., 2017).

Attivarsi in favore della cybervittima

può influenzare altri ragazzi a schierarsi anch'essi dalla parte della persona vittimizzata contribuendo così a ridurre e demolire la *fama del prevaricatore*.

La probabilità di intervenire è legata al tipo di rapporto che gli spettatori hanno con il resto dei loro 'amici' su Facebook.

Gli spettatori sono soliti intervenire

a favore della vittima

quando vedono i loro amici più stretti agire in difesa di quest'ultima.

"Silenzio in rete"

Talvolta i ragazzi scelgono
di non prendere le parti della vittima
a causa del cosiddetto <u>"effetto spettatore"</u>
causato dal fenomeno della diffusione di responsabilità

Le persone, trovandosi a far parte di un grande gruppo, scelgono di non intervenire poiché sentono di avere poca responsabilità in merito all'accaduto.

Viceversa, se fossero da sole ad osservare l'accaduto sarebbe più probabile un loro intervento perché il senso di responsabilità personale sarebbe maggiore.

<u>Più persone sono presenti e meno è probabile</u> <u>che qualcuno prenda il coraggio di intervenire</u> (Garcia et al., 2002).

Le ragazze hanno una maggior propensione a soccorrere le vittime, i ragazzi quando scelgono di prendere una posizione, di solito scelgono di schierarsi dalla parte del cyberbullo

(Bastiaensens et al., 2014).

Le conseguenze

Danni psicologici ed emotivi molto importanti possono indurre persino al <u>suicidio</u> insopportabile

Ansia, ansietà sociale, insicurezza, preoccupazione eccessivo stress, sintomi depressivi, improvvisa caduta nel rendimento scolastico, un allontanamento dalle amicizie più strette, solitudine, sintomi somatici, utilizzo di sostanze stupefacenti e alcol.

Le femmine provano più rabbia I maschi appaiono invece più imbarazzati ed intimoriti.

Le cybervittime rivendichino la frustrazione e la rabbia nei confronti del proprio cyberbullo <u>con reazioni aggressive</u> <u>nella relazione face-to-face con quest'ultimo.</u>

Preferiscono non dire a nessuno ciò che stanno subendo

per timore del giudizio altrui, per vergogna o per imbarazzo

scelgono di non parlarne perché temono di incorrere nel rischio di vedersi sottrarre

smartphone o computer dei quale non saprebbero fare a meno.

(Hemphill e Heerde, 2014; Kowalski et al, 2014; Alavi et al., 2015; (Perren et al.); (Kowalski e Limber, 2007).

Percezione

Evidente differenza di percezione

tra genitori, ragazzi ed insegnanti

Appare dunque estremamente importante ideare progetti finalizzati alla sensibilizzazione e alla prevenzione del fenomeno per garantire un intervento su più fronti e ridurre così l'incidenza del web sui DCA

Soltanto attraverso una presa di coscienza del fenomeno e delle sue devastanti conseguenze da parte dei giovani e dei loro adulti di riferimento si può auspicare una riduzione dell'incidenza del fenomeno.

Percezione

in merito ad azioni come ingiurie, minacce e diffamazioni che costituiscono un reato.

E'opportuno che gli studenti prendano coscienza di questo sia per sentirsi più tutelati qualora diventassero vittime di bullismo elettronico sapendo di poter far ricorso all'autorità giudiziaria,

sia per essere <u>consapevoli delle conseguenze</u> <u>che le aggressioni virtuali hanno dai 14 anni in poi.</u>

I risultati emersi sono apparsi allarmanti
poiché negli studenti l'età in cui si diventa perseguibili per legge
è conosciuta solo dal 29,9% di questi
(Buccoliero e Tirotta, 2013).

Tutela più incisiva

avrebbe potuto introdurre
ulteriori aggravamenti di pena
per i casi di body shaming e bullismo elettronico
per assicurare una tutela più incisiva e severa
nelle ipotesi di reati commessi contro soggetti minorenni
all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o formazione.

Bisogna sviluppare una vera e propria cultura/coscienza di contrasto che ripudi ogni forma di prevaricazione fra minori.

Ciò che entra a far parte del mondo *online*raramente può essere rimosso e
rischia di rovinare irreversibilmente
la reputazione e la serenità individuale del minore.





GRAZIE PER L'ATTENZIONE!